IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l’evoluzione e le prospettive di sviluppo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/1651888 since 2017-11-15T16:09:55Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

12 October 2024

La protezione della proprietà intellettuale in Cina: l'evoluzione e le prospettive di sviluppo

Simona Novaretti, Università di Torino

Il 30 agosto scorso la quarta sessione plenaria del Comitato Permanente della XII Assemblea Nazionale Popolare ha approvato l'emendamento alle Legge sui Marchi (商标法, *Shangbiaofa*). La legge, che entrerà in vigore il 1 maggio 2014 con l'obiettivo di "*dare un giro di vite alle violazioni, e assicurare un mercato equo ai titolari di marchi cinesi e stranieri*", costituisce il più recente frutto dell'impegno profuso dai leader della Repubblica Popolare nel dotare il Paese di un sistema di protezione della proprietà intellettuale in linea con gli standard internazionali[1].

Si tratta, com'è noto, di un impegno piuttosto recente: è solo a partire dal periodo di "riforma e apertura", inaugurato da Deng Xiaoping nel 1978, che la leadership cinese ha cominciato a considerare come prioritaria la regolamentazione (e la tutela) dei diritti di proprietà intellettuale. Se, infatti, ancora nel 1981, nella RPC si poteva affermare che "*i prodotti delle innovazioni tecnologiche e le invenzioni sono eredità comune dell'umanità*", il procedere delle riforme doveva, ben presto, rendere evidente la necessità di cambiare atteggiamento, per un Paese desideroso di attrarre investimenti e tecnologia stranieri. Proprio al fine di creare un ambiente adatto agli investimenti da parte delle imprese estere la Cina, dunque – fallito il tentativo di recuperare la cornice normativa precedente alla Rivoluzione Culturale[2] - nei primi anni '80 aderisce alla WIPO (1980), firma la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1984) e promulga la Legge sui Marchi (1982)[3] e la Legge sui Brevetti (专利法, *Zhuanli fa*, 1984)[4], mentre la Legge sul diritto di autore (著作权法, *Zhuzuoquan fa*) - tema collegato alla libertà di espressione e, pertanto, particolarmente sensibile dal punto di vista politico – verrà approvata solo nel 1990. Si tratta di Leggi destinate a essere emendate più volte, nel corso di questo trentennio, perlopiù in risposta alle pressanti richieste della comunità internazionale, alle quali, tuttavia, è andata a sommarsi, con sempre maggior vigore, l'urgenza, da parte del legislatore della RPC, di offrire una tutela efficace alle stesse imprese cinesi, ormai orientate al mercato globale. Se dunque, la

---

[1] Il testo (in cinese) della nuova legge è reperibile all'indirizzo: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2013-09/02/content_1805267.htm.

[2] Sull'argomento vedi William Alford: "To Steal a Book is an elegant offence. Intellectual Property Law in Chinese Civilization", Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 65 e ss.

[3]中华人民共和国商标法, *Zhonghua renmin gongheguo shangbiao fa*, approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare il 23 agosto 1982. Il testo di questa legge, così come quello delle principali norme in materia di IP attualmente in vigore in Cina, è reperibile (in inglese e cinese) sul pagina del sito della WIPO dedicata alla RPC, all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=cn.

[4] 中华人民共和国专利法, *Zhonghua renmin gongheguo zhuanli fa*, approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare il 12 marzo 1984.

prima spinta alla modernizzazione è stata – anche in questo settore, e ancora una volta – esterna, l'evoluzione della disciplina, in particolare negli ultimi anni, ha seguito le tappe dello sviluppo dell' "economia di mercato socialista" (社会主义市场经济, *shehuizhuyi shichang jingji*) e le nuove esigenze interne ad esso conseguenti. Del resto, basta dare una rapida occhiata alle statistiche per rendersi conto di come la Cina si stia trasformando - lentamente, ma inesorabilmente - da Paese imitatore a Paese innovatore[5]. Oggi la Repubblica Popolare non è più soltanto il primo produttore di beni contraffatti al mondo: è anche il Paese in cui, ogni anno, viene registrato il più alto numero di marchi e brevetti, in buona parte richiesti da soggetti cinesi.

Ma attraverso quali fasi si è evoluta, e in che direzione si sta muovendo, la tutela della proprietà intellettuale in Cina? E quali sono le ragioni del ritardo con cui, in questo Paese, si è avvertita la necessità di riconoscere, e proteggere, i segni distintivi delle imprese, e i diritti di innovatori e artisti?

Se è vero, come ricorda Jiang Zhipei che "*la Cina ha impiegato tre decadi a completare la modernizzazione del suo sistema di protezione della proprietà industriale, mentre molti Paesi occidentali hanno raggiunto lo stesso obiettivo in due o tre secoli*"[6], resta da spiegare la ragione per la quale, nella Cina imperiale – per la maggior parte della sua storia molto più avanzata, dal punto di vista scientifico e tecnologico, dei coevi Regni europei[7], e patria delle cosiddette "Quattro grandi invenzioni" (carta, polvere da sparo, stampa e bussola)[8] – non si sia assistito a uno sviluppo del diritto di proprietà industriale analogo a quello vissuto dall'Europa nel XVII e XVIII secolo[9]. Ciò non significa che, nel Celeste Impero, i diritti degli autori non fossero tutelati, o che lo stato non supportasse le gilde nello sforzo di mantenere l'integrità del loro "marchio": al contrario, esistono prove molto risalenti tanto dell'interesse nei confronti dei segni identificativi delle merci[10], quanto – soprattutto dopo l'invenzione della stampa, in epoca Tang (618 – 907) – della preoccupazione delle varie dinastie per la diffusione non autorizzata dei testi in generale, e dei classici confuciani in particolare[11]. Tale attenzione,

---

[5] Sul tema si vedano, tra gli altri: Dobson W.-Safarian E., *The Transition from Imitation to Innovation: An Enquiry into China's Evolving Institutions and Firm Capabilities*, Journal of Asian Economics, Vol. 19, No. 3, 2008, pagg. 301-314; Yu P., *The rise and decline of intellectual property powers*, 34 Campbell L. Rev., pagg. 525 e ss. (2012).

[6] Jiang Zhipei, "Foreward" in Rohan Kariwasam (ed.), "Chinese Intellectual Property and Technology Laws", Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, p. XXV.

[7] William Alford, op. cit., p. 3.

[8] Chen Jianfu, "Chinese Law: Context and Transformation", Leiden – Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 566.

[9] William Alford, op. cit., p. 18.

[10] Tale interesse sarebbe addirittura precedente alla fondazione della dinastia Zhou (1122 – 221 a. C.). Sull'argomento, vedi ancora William Alford, op. cit., pag. 15 e ss.

[11] *Ibid*.

tuttavia, non implicava in alcun modo la concessione di "diritti", che potessero essere invocati dai titolari nei confronti di altri individui, o dello stato: com'è noto, del resto, la stessa nozione di diritto soggettivo sarà introdotta in Cina (e tradotta in cinese) solo alla fine del XIX secolo, con la prima modernizzazione giuridica[12]. Fino ad allora, in questo, come in altri campi, la protezione degli interessi dei sudditi doveva essere - peraltro, piuttosto raramente - prevista (o tollerata) solo in quanto strumentale al soddisfacimento del "grande interesse pubblico" (大公， *da gong*) [13], coincidente con quello della dinastia regnante: conservare il potere imperiale, e promuovere l'armonia sociale. Senza scendere nei dettagli, notiamo come questa "lacuna" del diritto tradizionale sia di solito considerata, dagli autori, un prodotto dell'ideologia confuciana. Proprio l'atteggiamento di Confucio nei confronti del passato, considerato come strumento attraverso cui conseguire lo sviluppo morale, unito all'idea – da questo assunto derivata – che il frutto dell'impegno intellettuale non potesse essere considerato proprietà privata, ma eredità comune di tutto il popolo cinese, e che solo l'imitazione potesse portare alla vera conoscenza[14] (nelle parole del Maestro: "Nel tramandare senza nulla aggiungere, riponendo tutta la fede e l'amore nell'antichità, oso paragonarmi al venerabile Peng"[15]), avrebbero fatto sì che, in Cina, si formasse una "cultura della copia" il cui retaggio, ancora oggi, sarebbe alla base della (presunta) scarsa sensibilità dei cinesi nei confronti della lotta alla contraffazione.

Quali che ne siano i motivi, culturali o (più probabilmente, vista anche la storia dell'evoluzione della tutela IP negli stessi Paesi occidentali)[16] socio-politici ed economici, certo è che per trovare i primi richiami alla tutela, in senso proprio, della proprietà intellettuale in Cina bisogna arrivare all'inizio del XX secolo, quando clausole relative a tale protezione – reclamata dalle potenze straniere a partire dalle Guerre dell'Oppio – furono inserite all'interno di ciascuno dei "Trattati ineguali" inflitti all'Impero cinese dopo la Rivolta dei Boxer (1900) [17]. A

---

[12] Sul problema della traduzione dei concetti giuridici in cinese, con particolare riferimento alla nozione di "diritto soggettivo" vedi, tra gli altri: Lydia H. Liu, "Legislating the Universal: the Circulation of International Law in the Nineteenth Century", in Lydia H. Liu (ed.) , "Tokens of Exchange. The Problem of Translation in Global Circulations", Duke University Press, 1999, pag. 148 e ss.; Deborah Cao, "Chinese Law. A Language Perspective", Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2005, pag. 71 e ss.

[13] Su tale argomento e, più in generale, sull'evoluzione del concetto di interesse pubblico in Cina, mi sia consentito rinviare a S. Novaretti, "Le ragioni del pubblico. Le azioni nel pubblico interesse in Cina", Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 23 e ss.

[14] William Alford, op. cit., p. 25.

[15] Confucio, "Dialoghi", Torino, Einaudi Editore, 2003, libro VII, capitolo 1, p. 67.

[16] Basta pensare che, fino al 1891, negli Stati Uniti non era prevista alcuna forma di tutela per il materiale protetto da copyright all'estero; solo dieci anni più tardi, sarebbe stato quello stesso Paese, ormai entrato a far parte delle cosiddette "grandi potenze", ad imporre alla Cina – attraverso uno dei celeberrimi "trattati ineguali" - la protezione di marchi, brevetti e diritti di autore americani all'interno del proprio territorio. Sull'argomento, vedi William Alford, pag. 5, e *infr*a, note seguenti.

[17] William Alford, op. cit, pp. 36-37. In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra Cina e Regno Unito, l'obbligo di protezione, da parte del Celeste Impero, dei marchi britannici registrati fu inserita per la prima volta nel 1902, all'interno del Trattato Mackay, mentre, l'anno successivo, come notavamo nella nota precedente, tra le clausole degli

partire da quel momento, i riformatori Qing prima, e il governo nazionalista poi cercheranno di dotare la Cina di un sistema di tutela dei diritti immateriali al passo con i tempi, cioè simile a quello degli occupanti occidentali[18]: nel1910 – a pochi mesi dalla caduta dell'impero – viene dunque promulgata la Legge sul diritto di autore della Dinastia Qing, modellata sulla Convenzione di Berna, mentre nel 1923 vedono la luce i primi regolamenti relativi alla registrazione e alla gestione dei marchi, e nel 1944 viene approvata la prima Legge sul brevetto cinese. Gli eventi storici, forse più delle (supposte) resistenze culturali impediranno alle disposizioni in esse contenute di trovare una reale applicazione: basti pensare che, come ricorda Deli Yang, nella Repubblica di Cina, fino al 1945 furono registrati solo 645 brevetti[19]. Le norme citate – ripetutamente emendate durante il periodo repubblicano – erano comunque destinate, con la vittoria comunista e lo smantellamento del sistema giuridico del KMT, ad essere abrogate, seguendo il destino dei "Sei codici" nazionalisti e delle altre "leggi borghesi"[20]. Al vuoto normativo così creato si cercherà di porre rimedio, nel settore dell'IP, già a partire dall'anno successivo alla fondazione della Repubblica, attraverso l'emanazione di norme di stampo sovietico. In effetti, la concezione marxista secondo cui gli individui, inventando o creando, si impegnano in attività sociali che altro non sono se non il prodotto di una conoscenza condivisa, patrimonio di tutta la società, ben si sposava con gli obiettivi della nuova leadership e, allo stesso tempo, con l'atteggiamento tradizionale cinese nei confronti delle innovazioni e dei prodotti dell'ingegno umano[21]. Se, dunque, il "Regolamento provvisorio riguardo alla protezione di invenzioni e brevetti" (1950)[22] e il "Regolamento provvisorio per l'attuazione delle ricompense per le invenzioni,

---

accordi commerciali imposti dagli Stati Uniti alla Cina faceva la sua comparsa il dovere di proteggere marchi, brevetti e diritti di autore appartenenti a cittadini e imprese americane. Sul trattato Mackay, vedi David Faure, *The Mackay Treaty of 1902 and Chinese business*, 2000, Asia Pacific Business Review, 7:2, pagg. 79-92. Più in generale, sui trattati ineguali citati, vedi *infra*, nota seguente.

[18] Era, del resto, questa la richiesta delle grandi potenze, che vincolavano l'abolizione della clausola di extraterritorialità – introdotta per la prima volta nel 1902 all'interno del sopra citato "Treaty respecting Commercial Relations" stipulato tra Cina e Inghilterra il 5 settembre 1902 (arti. XII), e divenuta, un anno più tardi, parte integrante anche degli accordi commerciali conclusi con Giappone e Stati Uniti - alla raggiunta modernizzazione (leggi: occidentalizzazione) del sistema giuridico cinese. Per il testo degli articoli citati, vedi rispettivamente Chen Jianfu, "Chinese Law. Toward an Understanding of Chinese Law, Its Nature and Development", The Hague, Kluwer Law International, 1999, pag. 18, nota 112 (art. XII del trattato con il Regno Unito) e D. F. Henderson, "Japanese Influences on Communist Chinese Legal Language", in J.A. COHEN ed., "Contemporary Chinese Law: Research, Problems and Perspective", Cambridge, Harvard University Press, 1970, pag. 159 (art. 15 trattato USA dell'8 ottobre 1903).

[19] Deli Yang, "The Development of Intellectual Property in China", World Patent Information 25 (2003), p. 134.

[20] Vedi art. 17, "Programma Comune della Conferenza Politica Consultiva del Popolo cinese" (中国人民政治协商会议纲领, Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi Gangling), approvato il 29 settembre 1949 dalla Prima Sessione Plenaria della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese.

[21] Sull'argomento, vedi Tao-Tai Hsia, Kathryn A. Haun, "Laws of the People's Republic of China on Industrial and Intellectual Property", 38 Law & Contemp. Probs. 274 (1973-1974) pag. 274 e ss.

[22]保障发明权与专利权暂行条例, *Baozhang famingquan yu zhuanliquan zanxing tiaoli*, approvato dal Consiglio di Stato l'11 agosto 1950.

innovazioni e proposte di razionalizzazione industriali" (1954[23]) - emanati al fine di tranquillizzare intellettuali e proprietari di brevetti, il cui apporto era giudicato indispensabile alla ricostruzione del Paese - ammettevano ancora la scelta tra il rilascio di un "certificato di invenzione" (che dava diritto ad premio in denaro, e implicava la concessione allo Stato del diritto di diffondere l'invenzione) e quello di un brevetto (che attribuiva al proprietario titolarità e controllo dei diritti legati all'invenzione)[24] già nei primi anni '60 la seconda possibilità fu esclusa, e l'istituto del certificato sostituito dal pagamento di una modesta somma fissa: il "Regolamento sui premi per le invenzioni" (1963) prevedeva, infatti, solo l'erogazione una ricompensa forfettaria quale riconoscimento per l'apporto dato dagli innovatori alla "costruzione socialista", mentre i diritti legati a qualsiasi invenzione o miglioramento tecnologico venivano considerati di esclusiva proprietà statale[25]. Allo stesso modo, le norme in questi anni approvate in materia di marchi ("Disposizioni provvisorie sulla registrazione dei marchi", 1950[26], e "Regolamento sull'amministrazione dei marchi", 1963[27]), e di diritto d'autore ("Regolamento riguardo al miglioramento e allo sviluppo dei progetti di pubblicazione", 1950)[28] dovevano essere redatte con l'unico scopo di soddisfare le esigenze della nuova economia pianificata: rafforzare il controllo sui marchi e garantire la qualità dei prodotti immessi sul mercato dalle neonate imprese statali, da una parte, e regolamentare l'attività delle case editrici (ormai tutte nazionalizzate) dall'altra[29]. Anche in questa forma, tuttavia, la tutela dei diritti di proprietà immateriale doveva apparire, con la radicalizzazione della lotta contro il "deviazionismo di destra", come una concessione alla economia di scambio, un vezzo anti-socialista e, pertanto, inadatto alla "nuova Cina"; naturale, dunque, che su di esso – come, peraltro, su ogni altro aspetto del sistema giuridico fino ad allora creato - si abbattesse la scure della Rivoluzione Culturale.

La presa del potere di Deng Xiaoping segna, come abbiamo già avuto occasione di notare, l'inizio della costruzione del sistema di protezione della proprietà intellettuale oggi in vigore nella RPC. In particolare, è a seguito dell'emanazione della "Legge sulle joint-venture (1979), e della firma "dell'Accordo

---

[23]有关生产的发明、技术改进及合理化建议的奖励暂行条例, *Youguan shengchang de faming, jishu gaijin ji helihua jianyi de jiangli zanxing tiaoli*, approvata dal Consiglio di Stat oil 5 giugno 1954.

[24] Tao-Tai Hsia, Kathryn A. Haun,op. cit., pag. 278 – 281.

[25] Art. 23, "Regolamento" citato. Vedi Tao-Tai Hsia, Kathryn A. Haun,op. cit., pag. 282.

[26]商标注册暂行条例，*Shangbiao zhuze zhanxing tiaoli*, approvato dal Consiglio di Stato il 28 luglio 1950.

[27]商标管理条例， *Shangbiao guanli tiaoli*, approvato dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare il 30 marzo 1963.

[28]关于改进和发展出版工作的决议， *Guanyu gaijn he fazhan chuban gonguo de jueyi*, approvato dal Consiglio di Stato il 28 ottobre 1950. Sull'argomento, vedi Marc H. Greenberg, "The Sly Rabbit and the three C's: China, Copyright and Calligraphy", Loyola University Chicago Law Review, Volume 7, Issue 2, Spring/Summer 2010, p. 176; Tao-Tai Hsia, Kathryn A. Haun,op. cit., pag. 284.

[29] Deli Yang, op. cit., pp. 134 – 135; William Alford, op. cit., pp. 60 -65.

commerciale sino-americano" - il quale impegnava i due Stati a proteggere, sul proprio territorio e alle medesime condizioni, i diritti di proprietà intellettuale dei cittadini della controparte - che la RPC viene colta da quella che è stata definita come la prima "febbre da IP"[30], e comincia la rivoluzionaria trasformazione "*from a country without any protection to the one with a broad and systematic system*"[31].

Nel marzo del 1980, dunque, la Repubblica Popolare richiede di entrare nella WIPO, di cui diventa membro nel dicembre dello stesso anno; a partire da quel momento, essa procederà a ratificare i principali trattati multilaterali in materia di proprietà intellettuale. Tra questi ricordiamo[32]: la Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà industriale (1984); l'accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la Registrazione Internazionale dei Marchi, e il Protocollo ad esso relativo, del 27 giugno 1989 (rispettivamente: 1989 e 1995); la Convenzione di Unione di Berna del 9 settembre 1886 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (1992); il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (1993); l'Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti del 24 marzo 1971 (1996) e, non ultimo, l'Accordo TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) del 15 aprile 1994, sottoscritto dalla RPC in vista dell'ingresso della Cina del WTO, nel 2001.[33]

Come sopra evidenziato, l'evoluzione della disciplina interna riguardo all'IP è stata scandita dagli impegni internazionali via via assunti dalla Repubblica Popolare, da un lato, e dalle diverse fasi attraversate dallo sviluppo economico cinese, dall'altro. Basta dare uno sguardo alle date in cui le principali leggi in materia sono state promulgate - e, soprattutto, emendate - per rendersene conto. La Legge Marchi, ad esempio, approvata il 23 agosto 1982 ed entrata in vigore il 3 gennaio 1983, agli albori delle riforme, è stata emendata nel 1993 (un mese prima che l'espressione "economia di mercato socialista" prendesse il posto di "economia pianificata" nella Costituzione della RPC, e a poco più di un anno dalla firma del Memorandum bilaterale sui diritti di proprietà industriale con gli USA), nel 2001 (in seguito all'ingresso della Cina nel WTO) e nel 2013. Anche l'approvazione e le modifiche alla Legge brevetti e alla Legge sul diritto di autore hanno seguito più o meno la stessa scansione temporale: la prima – che ha un ambito di applicazione riconducibile, essenzialmente, a tre grandi tipologie di brevetto: invenzioni, modelli di utilità e design (art.2), e utilizza il sistema "*first to file*" (art. 9)- è stata, infatti, promulgata il 12 marzo 1984 e ha subito modifiche nel 1992, nel 2000 e nel 2008, mentre la seconda – frutto di una più lunga gestazione, dovuta alla criticità della materia in oggetto- ha visto la luce solo nel 1990, ed è stata emendata due volte, nel 2001 e nel 2010.

---

[30] Deli Yang, op. cit., pag. 137 ; Tao-Tai Hsia, Kathryn A. Haun,op. cit., pag. 284.

[31] *Ibid*.

[32] La cifra tra parentesi indica la data di adesione della Cina.

[33] Per un elenco completo dei trattati sottoscritti dalla Cina in tema di IP si veda il portale della WIPO, all'indirizzo: http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=cn.

Tali leggi – insieme ai Regolamenti attuativi e alla Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo ad esse relativi - costituiscono il cuore della disciplina riguardante la proprietà intellettuale in Cina; una disciplina che, nel corso degli anni, è stata arricchita, a livello locale, da una miriade di disposizioni secondarie, mentre, sul piano nazionale, venivano emanate norme destinate a renderla più puntuale, ampliandone ambiti e modalità di tutela. Ciò è avvenuto, ad esempio, grazie all'approvazione della Legge sulla concorrenza sleale (1993)[34] e alla Legge Anti-monopolio (2007)[35], ma anche con l'emendamento della Legge penale (al Capitolo III della quale è stata aggiunta, nel 1997, la sezione VII, intitolata "Crimini contro i diritti di proprietà intellettuale")[36], con l'adozione del Regolamento per la Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale (1995, 2003)[37] e del Regolamento per la protezione dei software (1991, 2001, 2013)[38]o – ancora – attraverso Interpretazioni della Corte Suprema relativi a temi specifici, quali l'Interpretazione sull'applicazione della legge per la protezione dei marchi notori nei processi civili riguardanti violazioni del marchio (2009)[39], l'Interpretazione sull'applicazione della legge ai processi relativi a casi di copyright che riguardino controversie su reti informatiche (2000, 2003, 2006)[40] o l'Interpretazione sull'applicazione della legge ai processi relativi a casi di copyright che riguardino controversie sui nomi a dominio (2001)[41], per citarne solo alcuni.

Senza scendere nel dettaglio riguardo al contenuto delle norme menzionate - e al loro impatto sulla tutela dei diritti collegati al settore dei prodotti di arredo - notiamo come l'evoluzione del diritti di proprietà industriale in Cina si sia mossa,

---

[34]中华人民共和国反不正当竞争法, *Zhonghua renmin gongheguo ban bu zhendang jingzheng fa*, adottata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare il 2 settembre 1993.

[35]中华人民共和国反垄断法, *Zhonghua renmin gongheguo fan longduan fa*, approvata dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare il 30 agosto 2007.

[36] 中华人民共和国刑法, *Zhonghua renmin gongheguo xingfa,* approvata il 1° luglio 1979 dall'Assemblea Nazionale Popolare.

[37] 中华人民共和国知识产权海关保护条例, *Zhonghua renmin gongheguo zhishi chanquan haiguan baohu tiaoli*, approvato dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1995.

[38]中华人民共和国计算机软件保护条例**,** Jisuanji ruanjian baohu tiaoli, approvato dal Consiglio di Stato il 1° ottobre 1991.

[39]最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释, *Zuigao renmin fayuan guanyu shenli sheji chiming shangbiao baohu de minshi jiufen anjian yingyoung falü ruogan wenti de jieshi*, pubblicato il 23 aprile 2009.

[40] 最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释, *Zuigao renmin fayuan guanyu shenli sheji jisuanji wangluo zhuzuoquan jiufen anjian shiyong falü ruogan wenti de jieshi*, pubblicata il 22 novembre 2000.

[41]最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释, *Zuigao renmin fayuan guanyu shenli sheji jisuanji wangluo yuming minshi jiufen anjian shiyong falü ruogan wenti*, pubblicata il 17 luglio 2001.

essenzialmente, lungo quattro direttrici[42]: 1) miglior definizione delle figure oggetto di tutela; 2) semplificazione delle procedure di registrazione; 3) introduzione di provvedimenti cautelari; 4) ampliamento del ruolo attribuito alle corti e concessione della possibilità di ricorrere in via giurisdizionale avverso i provvedimenti amministrativi relativi al riconoscimento o alla protezione dei diritti di proprietà industriale.

Vediamo ora, rapidamente, di cosa si tratta.

1) Come dicevamo, nel corso di questi 30 anni si è assistito a un progressivo ampliamento e definizione delle figure oggetto di tutela. Se, ad esempio, la prima versione della Legge Marchi ammetteva solo la registrazione di parole, disegni e loro combinazioni (art. 7 LM, 1982), con la riforma del 2001 sono state riconosciute come registrabili anche le forme tridimensionali, le denominazioni geografiche (art. 16) e i marchi collettivi e di certificazione (art. 3), ed è stata inclusa nella disciplina legislativa la spinosa materia dei marchi notori (art. 13); l'ultima revisione della legge menzionata (2013) prevede, poi, la possibilità di registrare qualsiasi segno capace di distinguere i beni di una persona fisica, giuridica o organizzazione da quelli prodotti da altri, compresi colori e suoni (articolo 8 emendato), ferme restando le eccezioni relative ai simboli legati allo Stato, all'esercito, o alle organizzazioni internazionali (art. 10 emendato). Anche l'ambito e la durata della protezione accordata dalla Legge Brevetti sono stati ampliati grazie ai successivi emendamenti. Nei primi anni '80 erano esclusi da brevetto le bevande, i cibi, le sostanze aromatizzanti o ottenute attraverso procedimenti chimici e i farmaci (art. 25 LB 1984), tipologie di prodotti considerati brevettabili dopo l'emendamento del 1992; lo stesso emendamento doveva poi estendere la durata del brevetto, portata a 20 anni per le invenzioni, e di 10 per design e modelli di utilità (art. 45 LB 1993, art. 42 LB 2008). Si noti che, per quanto riguarda, in particolare, il design, in seguito alla modifica del 2008 non sono più tutelabili come tali le forme bidimensionali, i colori e le combinazioni degli stessi (art. 25 LB 2008); ciò per evitare una inutile sovrapposizione di tutele, sottraendo al raggio di azione della legge brevetti elementi che formano normalmente le etichette, e dunque possono essere protetti come diritto di autore o addirittura come marchio, nel caso siano dotati di capacità distintiva.[43]

2) La procedura di registrazione di brevetti, marchi e diritti di autore - gestita, a partire dagli anni '80, rispettivamente: dall'Ufficio Statale per la proprietà industriale (più noto con l'acronimo inglese: SIPO), organo interno al Consiglio di Stato; dall'Ufficio Marchi, dipendente dall'Amministrazione Statale per l'industria e il Commercio (anche questa generalmente indicata con l'acronimo inglese: SAIC) e dall'Amministrazione nazionale per i diritti

[42] Per un'analisi condotta, anche se non in modo esplicito, lungo queste stesse linee, vedi Marina Timoteo, op. cit., capitoli I-III.

[43] Marina Timoteo, op. cit., pag. 21.

d'autore (NCA) - è divenuta, con il procedere delle riforme, sempre più fluida. Già nel 1992 all'interno della Legge Brevetti veniva introdotto il principio della priorità internazionale, in osservanza agli impegni sottoscritti con firma della Convenzione di Unione di Parigi; la medesima riforma doveva poi ridurre i tempi di registrazione attraverso l'abolizione della sistema di opposizione al brevetto, sostituito dall'istituto della revoca[44]. Anche il sistema di registrazione dei marchi è stato contraddistinto da una sempre maggiore semplificazione. Per limitare gli esempi al più recente emendamento, notiamo come esso stabilisca finalmente un termine entro cui deve essere concessa, o negata, l'approvazione preliminare alla registrazione del marchio (art. 28 LM 2013), consentendo, inoltre, di richiedere, attraverso un'unica domanda, la registrazione dello stesso marchio per prodotti appartenenti a classi differenti (art. 22 LM 2013)

3) Ai fini di rendere più efficace la tutela concessa ai diritti di proprietà intellettuale, con gli emendamenti apportati nei primi anni 2000 è stata introdotta (quasi contemporaneamente) nella Leggi Marchi, nella Legge Brevetti e in quella sul diritto di autore la possibilità di richiedere provvedimenti cautelari. Si tratta di azioni volte, in particolare, a preservare eventuali prove (art. 67 LB, art. 66 LM, art. 51 LDA) o a far cessare comportamenti suscettibili di causare danni irreversibili al titolare del diritto in questione o a un altro soggetto interessato (art. 66 LB, art. 65 LM, art. 50 LDA), ed esperibili prima della presentazione della domanda di azione. A tale proposito, vale la pena di evidenziare come la possibilità di avvalersi di tali misure in un momento precedente alla presentazione della domanda sia stata estesa alle azioni civili e all'arbitrato aventi ad oggetto diritti diversi da quelli di proprietà industriale solo nel 2012, con l'ultima revisione della Legge di Procedura Civile.

4) Con gli emendamenti apportati alla Legge Marchi e Brevetti in seguito all'entrata della Cina nel WTO, è divenuto anche possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti in materia di proprietà intellettuale adottati dalle autorità amministrative. La riforma della LM e della LB ha previsto - oltre al ricorso giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati dagli Uffici brevetti e dalle Amministrazioni per l'industria e il commercio locali - l'intervento delle corti anche in relazione ai provvedimenti, rispettivamente, della Commissione per la revisione dei brevetti (PRB) e della Commissione per la revisione e i giudizi sui marchi (TRAB). In particolare, per quanto riguarda i marchi, le corti popolari possono oggi pronunciarsi tanto sulle decisioni del TRAB relative al riesame delle domande di registrazione di marchio che siano state rigettate dall'Ufficio Marchi (art. 34 LM emendata), quanto su quelle relative alle opposizioni presentate contro la registrazione di marchi approvati e pubblicati in via preliminare (art. 35 LM emendata); analogamente, in tema di brevetti, è possibile richiedere l'intervento della corte sia avverso le

[44] Guo He, "Patents", in Rohan Kariyawasam (ed.), citato, pp. 26 – 28.

decisioni del PRB relative ai procedimenti di riesame (art. 41 LB), che nei confronti di quelle riguardanti la cancellazione dei brevetti (art. 46 LB).

Conclusioni

Alla luce dell'evoluzione sopra sinteticamente descritta, appare evidente come l'affermazione di Wu Banguo[45] del marzo 2011, secondo la quale la Cina avrebbe portato a termine l'"edificazione di un sistema di leggi con caratteristiche cinesi completo" sia, oggi pienamente sottoscrivibile anche per quanto riguarda la tutela della proprietà industriale: in tale ambito, come abbiamo visto, nel giro di 30 anni si è effettivamente passati, almeno dal punto di vista legislativo, "da niente a tutto"[46]. In questo processo, un ruolo sempre più importante è stato rivestito dalle corti: non solo, a partire dalla seconda metà degli anni '90[47], esse si sono dotate di sezioni esclusivamente dedicate alla gestione dei casi di IP, caratterizzate da un livello di specializzazione e professionalizzazione spesso molto elevato, ma è a pronunce giudiziali che si deve la prima definizione di alcuni aspetti cruciali per la tutela dei diritti di proprietà industriale, come, ad esempio, quelli legati alla notorietà dei marchi[48] .

Dotarsi di buone leggi, del resto, non rappresenta che il primo passo verso la protezione dei diritti, nel settore della proprietà industriale come in ogni altro campo. Di ciò la leadership cinese è perfettamente consapevole. Per questo, a partire dal 2008, la RPC ha inserito i diritti di proprietà intellettuale tra gli obiettivi strategici nazionali perseguiti dal governo[49], procedendo alla creazione della Conferenza interdipartimentale per la realizzazione delle strategie di IP (知识产权战略实施工作部际联席会议, *Zhishi chanquan zhanlue shishi gongzuo bu ji lianxi huiyi*), volta a creare un più efficiente coordinamento tra i vari organi deputati alla tutela dei diritti IP e una maggiore integrazione tra politiche nazionali e politiche locali in materia[50], e dando, allo stesso tempo, avvio a numerose campagne per la sensibilizzazione della società nei confronti delle violazioni dei diritti di proprietà industriale. L'ultima di esse risale all'aprile di quest'anno, ed è intitolata: "Attuazione di strategie IP a sostegno dello sviluppo guidato dall'innovazione" (深入实施知识产权战略有效支撑创新驱动发展, *Shenru shishi zhishi chanquan zhanlue youxiao zhicheng chuangxin qudong fazhan*) [51].

---

[45] Presidente del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale Popolare dal 15 Marzo 2003 al 14 Marzo 2013.

[46] "IP Protection, From Nothing to Everything", (18-24 April 1994), Beijing Review 5, p. 6.

[47] Una sezione ad hoc per la trattazione dei casi di proprietà intellettuale è stata istituita nel 1996 all'interno della Corte Suprema del Popolo. Sull'argomento, vedi Marina Timoteo, op. cit., pag. 40.

[48] Sull'argomento, vedi più diffusamente Marina Timoteo, op. cit., p. 84 e ss.

[49] http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010/201104/P020110420371679053214.pdf

[50] Per maggiori dettagli sul ruolo svolto dalla Conferenza, vedi *ibid.*, pag. 1 e ss.

[51] http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/headlines/201304/1748855_1.html

Proprio la necessità di sostenere tale sviluppo, sempre più legato a creazioni "cinesi", potrebbe trasformarsi nel più potente incentivo alla nascita, nella RPC, di un sistema di tutela della proprietà intellettuale veramente efficiente; un'esigenza fondamentale, per il Paese destinato a divenire – come recentemente affermato dal direttore generale della WIPO[52] – la culla della prossima generazione di innovazioni.

[52] Ibid.